

## **PROTOCOLLO D'INTESA**

**TRA**

**IL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO  
DELL'INTERNO**

**E**

**IL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DEL  
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Il **Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali** (di seguito denominato anche DAIT), nella persona del Prefetto Claudio Sgaraglia, domiciliato per la carica in piazza del Viminale 1, Roma

e

Il **Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato** (di seguito anche RGS), rappresentato dal Ragioniere Generale dello Stato, Dott. Biagio Mazzotta, domiciliato per la carica in via XX Settembre, n. 97, Roma

nel prosieguo definiti anche “Parti”

**PREMESSO** che le Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

**VISTO** il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge n. 101/2021 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

**VISTO** il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 (*Council Implementing Decision* di seguito anche “CID”) e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

**VISTI** gli Accordi Operativi (*Operational Arrangements* di seguito anche “OA”) del 22 dicembre 2021, con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento di tutti i traguardi e gli obiettivi (*Milestone e Target*) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell’Italia;

**VISTO** il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;

**VISTO** l’articolo 6 del citato Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che individua il Servizio Centrale per il PNRR quale Struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, che rappresenta il punto di contatto nazionale per l’attuazione del PNRR ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241;

**VISTO** l’articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, che attribuisce alle Amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti dal PNRR il coordinamento della fase attuativa dei relativi interventi;

**VISTO**, in particolare, l’articolo 1, comma 4, lett. o) del citato Decreto-legge n. 77/2021, il quale indica che i Soggetti attuatori sono “*soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR*”;

**CONSIDERATO** l’articolo 9, comma 1, del suddetto Decreto-legge n. 77/2021, che menziona gli Enti locali, insieme alle Regioni e alle Province autonome, quali referenti della “*realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR*” che concorrono al raggiungimento di *Milestone e Target* previsti nel Piano;

**VISTO** il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”;

**VISTO**, in particolare, l’articolo 8 del succitato Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante disposizioni per il “*Reclutamento di personale per le attività di controllo, audit, anticorruzione e trasparenza*”;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e ss.mm.ii., recante “*Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione*”;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021, recante le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale nonché dei *Milestone e Target* degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel PNRR necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea;

**VISTO** il Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156, e in particolare il relativo articolo 10 recante “*Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni*”;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021, recante *“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”*;

**VISTE** le Circolari della Ragioneria Generale dello Stato del 14 ottobre 2021, n. 21, del 29 ottobre 2021, n. 25, del 30 dicembre 2021, n. 32, del 31 dicembre 2021, n. 33, del 18 gennaio 2022, n. 4, del 24 gennaio 2022, n. 6, del 10 febbraio 2022, n. 9, del 21 giugno 2022, n. 27, del 4 luglio 2022, n. 28, del 26 luglio 2022, n. 29, dell'11 agosto 2022, n. 30.

**VISTO** il Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”*;

**VISTO** il Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante *“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”*;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2019, n. 103, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze”* e ss.mm.ii;

**VISTO** l'articolo 3, comma 2, del Decreto legislativo n. 123/2011 in base al quale le Ragionerie territoriali dello Stato, unitamente agli Uffici centrali di bilancio, costituiscono il Sistema delle Ragionerie;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze emanato il 31 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2022, n. 185, relativo alla individuazione delle Ragionerie Territoriali dello Stato e definizione dei relativi compiti;

**VISTO** in particolare l'articolo 16 commi da 4 a 6, del citato DPCM del 26 giugno 2019, n. 103, in base al quale: *“4. Le Ragionerie territoriali provvedono alle attività in materia di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica con riferimento alle realtà istituzionali presenti nel territorio; esercitano nei confronti degli organi decentrati e degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato il controllo di regolarità amministrativo-contabile su tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato, esercitano la vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale e le altre competenze necessarie per il funzionamento dei servizi. Svolgono altresì le funzioni che, in seguito all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 2, comma 1-ter del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono espletate a livello territoriale, nonché ogni altra attività attribuita dalle disposizioni normative vigenti o delegate dai Dipartimenti del Ministero.*

5. *Al fine del garantire il governo coordinato e l'erogazione dei servizi strumentali e trasversali in ambito territoriale, le Ragionerie territoriali svolgono le funzioni di presidio unitario in favore delle articolazioni territoriali del Ministero.*

6. *Il supporto per l'erogazione dei servizi istituzionali da parte delle Ragionerie territoriali, attraverso il presidio unitario, anche a favore delle altre pubbliche amministrazioni, è assicurato dai Dipartimenti del Ministero, per quanto di rispettiva competenza, anche mediante lo sviluppo e l'ampliamento dei sistemi informativi dell'Amministrazione”*;

**VISTO** il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, visto l'articolo 4, commi 4 e 4-bis;

**VISTO** in particolare l'articolo 11, comma 2, del citato Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 300 in base al quale *“La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ferme restando le proprie funzioni, assicura l'esercizio coordinato dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato e garantisce la leale collaborazione di detti uffici con gli enti locali”*;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2019, n. 78, recante *“Regolamento di organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'Interno”*;

**VISTO** il Decreto Presidente della Repubblica del 3 aprile 2006, n. 180, recante il *“Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'articolo 11 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni”*;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 1, comma 3, del citato DPR n. 180/2006, in base al quale *“La Prefettura assicura, altresì, nel rispetto delle funzioni istituzionali ad essa attribuite dalla normativa vigente, la collaborazione dei propri uffici per l'esercizio delle funzioni delle altre amministrazioni dello Stato per le quali disposizioni di legge o di regolamento prevedono la possibilità, anche sulla base di apposite convenzioni, di avvalersi degli uffici della stessa”*;

**CONSIDERATO** il ruolo determinante dei Comuni nell'attuazione dei progetti PNRR per concorrere al raggiungimento di *Milestone* e *Target* del Piano;

**CONSIDERATO** che il MEF - Ragioneria Generale dello Stato e il Ministero dell'Interno intendono garantire una rapida attuazione delle progettualità del PNRR in linea con le tempistiche definite nel CID e negli OA;

**CONSIDERATO** che costituisce preminente interesse del MEF - Ragioneria Generale dello Stato e del Ministero dell'Interno promuovere il rafforzamento delle azioni a tutela del corretto avanzamento delle progettualità PNRR;

**CONSIDERATO** che il suddetto obiettivo può essere efficacemente perseguito nel quadro delle rispettive competenze, attraverso articolate modalità di cooperazione interistituzionale, tra la Ragioneria Generale dello Stato e il Ministero dell'Interno, tali da garantire efficaci iniziative di rafforzamento, della capacità amministrativa e tecnica delle Amministrazioni pubbliche locali, in qualità di Soggetti attuatori delle progettualità PNRR;

**RITENUTO**, pertanto, opportuno fissare, anche ai sensi dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità di collaborazione e di coordinamento tra la Ragioneria Generale dello Stato e il Ministero dell'Interno;

**VISTO** l'articolo 12, comma 1-sexies, del Decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla Legge 5 agosto 2022, n. 108, che prevede: *“Anche al fine di garantire il supporto alle amministrazioni locali titolari di intervento del PNRR per gli adempimenti di monitoraggio, controllo e rendiconto dei finanziamenti destinati all'attuazione degli stessi, con particolare riferimento al controllo sul divieto del doppio finanziamento e sui conflitti di interesse nonché all'espletamento dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alle rispettive competenze sono autorizzati, per il biennio 2022-2023, a reclutare con contratto di lavoro subordinato e tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 700 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, di cui 400 unità per le esigenze del Ministero dell'interno, e in particolare delle prefetture-uffici territoriali del Governo, e 300 unità per le esigenze del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e in particolare*

*delle ragioneria territoriali dello Stato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici”;*

**VISTO** l'articolo 12, comma 1-septies, del summenzionato Decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, che prevede che *“Il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato stipulano un apposito protocollo d'intesa per definire l'attività di collaborazione destinata alle finalità di cui al comma 1-sexies, anche attraverso la costituzione di presidi territoriali unitari tra le prefetture-uffici territoriali del Governo e le ragionerie territoriali dello Stato”;*

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

le Parti convengono e stipulano quanto segue.

## **Articolo 1**

### **(Premesse)**

Il presente Protocollo di intesa è stipulato in attuazione del quadro normativo vigente e delle competenze istituzionali di ciascuna delle Parti che, attraverso le proprie articolazioni territoriali e le rispettive e differenti funzioni/competenze professionali, possono contribuire a migliorare l'efficacia complessiva dei processi di gestione e attuazione delle progettualità PNRR mediante iniziative sinergiche di supporto diretto a favore delle Amministrazioni locali attuatrici.

Per le finalità di cui al comma precedente, il presente Protocollo di intesa costituisce la generale cornice di riferimento per le forme di cooperazione interistituzionale, di cui potranno beneficiare le singole Amministrazioni locali titolari di interventi PNRR, allo scopo di rafforzare le capacità di gestione degli interventi del Piano e, in generale, del corretto impiego delle risorse finanziarie di cui al Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza istituito con Regolamento (UE) 2021/241.

## **Articolo 2**

### **(Oggetto dell'intesa)**

Oggetto del presente Protocollo è l'attività di collaborazione tra il Ministero dell'Interno e la Ragioneria Generale dello Stato che si attua nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali, con particolare riferimento, per la Ragioneria Generale dello Stato, alle funzioni attribuite ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

Le Parti concordano pertanto di instaurare il rapporto di collaborazione con finalità di messa in campo di iniziative sinergiche di supporto alle Amministrazioni locali titolari di interventi finanziati dal PNRR mediante la costituzione di presidi territoriali composti da personale in servizio e/o da reclutare, ai sensi dell'articolo 12, comma 1-sexies, del Decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla Legge 5 agosto 2022, n. 108, presso le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo e presso le Ragionerie Territoriali dello Stato.

Le attività di supporto dei presidi territoriali unitari sono finalizzate alla efficace attuazione delle procedure di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure del PNRR nonché alla corretta

applicazione delle circolari attuative, linee guida e altri strumenti definiti dal Servizio Centrale per il PNRR ovvero dalle Amministrazioni centrali titolari di misure PNRR.

I Direttori delle Ragionerie Territoriali dello Stato con funzioni dirigenziali di livello generale, di cui all'articolo 8, comma 2, del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. n. 113/2021, assicurano il coordinamento organizzativo, nell'ambito territoriale di competenza, delle attività di supporto da parte del personale delle Ragionerie Territoriali dello Stato che compongono i singoli presidi.

### **Articolo 3**

#### **(Attività di supporto dei presidi territoriali)**

I presidi territoriali unitari sono costituiti su base provinciale o interprovinciale con un contingente di personale, coerente con le esigenze attuative dell'ambito locale di riferimento e forniscono un supporto trasversale a tutte le Amministrazioni locali titolari di interventi finanziati dal PNRR. Il personale dei presidi territoriali è individuato, per il Ministero dell'Interno dal Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, di intesa con il Dipartimento per gli affari interni e territoriali, sentiti i Prefetti, e per il Ministero dell'Economia e delle Finanze dal Ragioniere Generale dello Stato sulla base delle proposte dei Direttori delle Ragionerie Territoriali dello Stato con funzioni dirigenziali di livello generale, sentiti i Direttori delle Ragionerie interessate.

Ciascun presidio territoriale unitario, sulla base degli indirizzi forniti dal Comitato di coordinamento di cui all'articolo 4 della presente intesa, svolge, nell'ambito territoriale di competenza, le seguenti attività:

- a) fornire supporto alle Amministrazioni locali titolari di interventi PNRR per l'espletamento degli adempimenti in tema di monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi di loro responsabilità, in coerenza con le linee guida e gli indirizzi operativi delle Amministrazioni centrali titolari di misure PNRR e del Servizio Centrale PNRR;
- b) agevolare la divulgazione e l'efficace utilizzo delle funzionalità del sistema informativo ReGiS, di cui all'articolo 1, comma 1043, Legge 30 dicembre 2020, n. 178, per le attività di monitoraggio, controllo e rendicontazione in capo ai soggetti attuatori;
- c) supportare l'efficace attuazione dei controlli amministrativo-contabili in capo alle Amministrazioni locali titolari di interventi PNRR, anche con riferimento alle attività di prevenzione e contrasto alle frodi, al conflitto di interessi, al doppio finanziamento e alla verifica del c.d. titolare effettivo degli aggiudicatari/contraenti;
- d) fornire specifiche indicazioni per assicurare l'effettivo espletamento dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente;
- e) supportare la verifica del rispetto dei principi trasversali del PNRR con particolare riferimento al rispetto del DNSH;
- f) supportare il corretto raggiungimento dei *Milestone* e *Target* nelle tempistiche previste nell'Allegato alla CID e negli *Operational Arrangements* ove pertinenti con il singolo progetto di responsabilità dell'Amministrazione locale titolare di intervento PNRR;
- g) promuovere incontri, attività formative e divulgative per il personale dell'Ente locale su processi, procedure, sistemi di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi PNRR;
- h) raccogliere e individuare eventuali fabbisogni di assistenza tecnica specifica relativamente alle fasi di progettazione ed esecuzione degli interventi di responsabilità delle

Amministrazioni locali titolari di interventi PNRR, trasmettendoli nell'ambito territoriale di competenza alle rispettive Amministrazioni centrali titolari di misure PNRR per i seguiti di competenza previsti dalla Circolare RGS-MEF n. 6 del 24 gennaio 2022;

- i) segnalare tempestivamente, alla competente Amministrazione centrale titolare di misure PNRR e al MEF – Ragioneria Generale dello Stato – Servizio Centrale per il PNRR, eventuali criticità e ritardi che ostacolano l'esecuzione degli interventi ovvero il raggiungimento degli obiettivi programmati anche ai fini dell'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- j) produrre e trasmettere, al Comitato di coordinamento di cui al successivo articolo 4, rapporti periodici sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, segnalando, ove pertinente, possibili soluzioni per il superamento di criticità e/o per la rimozione di ostacoli che minano l'efficacia attuativa degli interventi.

#### **Articolo 4**

##### **(Comitato di coordinamento)**

Per assicurare il coordinamento delle attività da realizzarsi ai sensi del presente Protocollo è istituito un Comitato di coordinamento delle attività di presidio territoriale composto da n. 3 (tre) Rappresentati del MEF – Dipartimento della RGS – Servizio Centrale per il PNRR, IGEPa e SESR, nonché da n. 3 (tre) Rappresentanti del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali e da un rappresentante della Rete dei referenti antifrode PNRR.

Il Comitato si riunisce con cadenza almeno bimestrale e svolge le seguenti attività:

- a) indirizzo e coordinamento organizzativo in merito all'attivazione ed esecuzione del servizio di supporto;
- b) monitoraggio e analisi dei rapporti periodici sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, trasmessi dai presidi territoriali ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera j) del presente Protocollo;
- c) analisi e valutazione delle possibili soluzioni proposte dai gruppi di presidio territoriale per il superamento di criticità e/o per la rimozione di ostacoli attuativi;
- d) individuazione di ulteriori possibili azioni correttive ai fini del miglioramento continuo del servizio di supporto;
- e) impulso alle attività di formazione e divulgazione del servizio di supporto e dei risultati conseguiti;
- f) garantisce le opportune complementarietà con le attività di assistenza tecnica messe in atto in favore dell'Ente locale nell'ambito delle iniziative previste dalla Circolare RGS-MEF n. 6 del 24 gennaio 2022.

La partecipazione al Comitato di coordinamento non comporta oneri né alcun tipo di spese, ivi compresi compensi o gettoni di presenza, salari, provvigioni, emolumenti, indennità, rimborsi spese o altri benefici, comunque denominati.

## **Articolo 5**

### **(Riservatezza e divulgazione dei dati)**

I trattamenti dei dati personali effettuati nell'ambito del presente Protocollo avvengono nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (c.d. Regolamento "GDPR") e dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni.

Le Parti si impegnano, altresì, alla reciproca comunicazione degli elementi identificativi dei rispettivi responsabili del trattamento dei dati.

## **Articolo 6**

### **(Disposizioni finali)**

La durata del presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

Le disposizioni previste nel presente Protocollo possono essere integrate e modificate di comune accordo tra le Parti, anche prima della scadenza, in conseguenza di sopraggiunti interventi normativi di modifica del settore o per l'eventuale esigenza di meglio definire e precisare strumenti e modalità della stessa collaborazione.

Ai fini della piena attuazione del presente Protocollo vengono individuati quali referenti esecutivi dei servizi di supporto di cui all'articolo 3 il Direttore Generale del Servizio Centrale per il PNRR presso la Ragioneria Generale dello Stato e il Direttore Centrale per la finanza locale presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno.

Le Parti si impegnano ad avviare, almeno tre mesi prima della scadenza del presente Protocollo, un confronto per il rinnovo dello stesso.

Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato  
Il Ragioniere Generale dello Stato

Per il Ministero dell'Interno  
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali  
Il Capo Dipartimento